



# Ministero dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Roma, 15 settembre 1986

Prot. n. 2280/4356

Circolare D.G. n. 170  
D.C. IV n. A972/86

**OGGETTO:** Ammissione alla circolazione dei veicoli d'interesse storico (auto d'epoca)

## 1 - PREMESSA

A seguito del convegno relativo alla materia in oggetto tenutosi nel giugno scorso presso il Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi di questa Amministrazione, l'A.S.I. - Automotoclub Storico Italiano ha prospettato alcuni problemi inerenti all'ammissione alla circolazione dei veicoli d'interesse storico, cioè dei cosiddetti veicoli d'epoca.

In attesa di una completa regolamentazione legislativa dei veicoli d'interesse collezionistico, si forniscono al riguardo i seguenti chiarimenti, distinguendo in primo luogo i veicoli che possono liberamente circolare in Italia in quanto qui immatricolati e revisionati ex art. 55 T.U. circ. strad. ovvero immatricolabili, essendo muniti dei dispositivi previsti dal vigente Codice della Strada (con i temperamenti di cui all'art. 146) e della necessaria documentazione, da quelli che invece, sprovvisti delle previste caratteristiche tecniche, possono soltanto partecipare, nel rispetto di determinate prescrizioni, a raduni di auto d'epoca.

## 2 - VEICOLI AMMISSIBILI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE IN ITALIA

Nei seguenti sottoparagrafi si farà riferimento ai veicoli che non siano in atto muniti di carta di circolazione e di targhe nazionali, valide per la circolazione.

### 2.1 - Veicoli già radiati dal P.R.A.

Con circolare n. 89/1979 del 15/12/1979, allegata in copia, è stato chiarito che i veicoli che conservino immutati gli stessi organi essenziali che avevano prima della loro radiazione dal P.R.A. o della loro cessione da parte dei ministeri, enti, ecc., possono essere immatricolati indipendentemente dalla loro anzianità senza che sia necessaria l'integrale rispondenza alle norme attualmente in vigore, essendo invece sufficiente, come già accennato al paragrafo 1, la rispondenza delle norme del Codice della Strada, con i temperamenti di cui all'art. 146 per i veicoli di precedente produzione.

### 2.2 - Veicoli risultanti già immatricolati all'estero

Le procedure per l'immatricolazione in Italia di veicoli già immatricolati all'estero sono dettagliatamente indicate nelle circolari n. 104/83 del 3/5/1983 e n. 133/85 del 28/8/1985.

Pur tuttavia saranno da adottarsi talune agevolazioni nel caso di veicoli d'interesse storico, intendendo per tali quelli, costruiti da almeno 20 anni, per i quali venga certificata l'iscrizione in uno dei registri (Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo) previsti dall'art. 5, comma 34 del decreto legge 30 dicembre 1982 n. 953, nel testo modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983 n. 53 (pubblicata nel suppl. ord. alla G.U. n. 58 dell'1/3/1983) recante misure in materia tributaria.

In particolare:

- quale certificazione d'origine, in luogo del documento di circolazione estero definitivo, può presentarsi un certificato di avvenuta radiazione (o cancellazione o esportazione definitiva) ovvero una denuncia (vistata dalla competente autorità cui è stata presentata) di smarrimento, sottrazione o distruzione del documento di circolazione in parola, senza che sia necessaria la fotocopia dello stesso;
- la certificazione delle caratteristiche tecniche può essere sostituita da una dichiarazione rilasciata dall'ente (A.S.I. ecc.) cui il veicolo risulta iscritto, come sopra precisato.

### 2.3 - Veicoli di provenienza sconosciuta

Nel caso di veicoli di non dimostrata provenienza originaria (residuati bellici, veicoli abbandonati, ecc.) quale documentazione d'origine potrà assumersi l'atto di aggiudicazione emesso dalla pubblica autorità competente, mentre per la dichiarazione delle caratteristiche tecniche, ove necessaria, è da ritenersi valido quanto consentito nel precedente sottoparagrafo 2.2.

## 3 - VEICOLI D'INTERESSE STORICO NON AUTORIZZABILI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE

I veicoli d'interesse storico che, come indicato al paragrafo 1, non possono essere autorizzati alla libera circolazione in Italia, possono essere muniti, a richiesta, di foglio di via e di targa provvisoria per partecipare a manifestazioni turistico-sportive ad essi riservate, con i criteri di cui all'allegata circolare prot. n. 12531/cA54 del 27.1.1975.

IL DIRETTORE GENERALE